



Autorizzazione per il passaggio semplificato del confine

Le seguenti disposizioni sono parte integrante dell'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine con i moduli 11.73 e 11.74. Inoltre sono determinanti le prescrizioni del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).

L'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine consente di varcare il confine con l'animale della specie equina ivi menzionato senza ulteriori formalità doganali. Il passaggio del confine con l'animale in questione è permesso anche nel terreno interstiziale.

La riesportazione o la reimportazione dell'animale deve avvenire dopo tre giorni.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può impiegare l'animale per passeggiate o portarlo con sé in occasione di un soggiorno di vacanza. L'impiego per altri scopi, p. es. manifestazione sportiva, vendita incerta o visita veterinaria, è vietato nel quadro dell'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve portare con sé l'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine come indicato di seguito e, su richiesta, deve presentarla agli organi incaricati del controllo:

- importazione temporanea: al momento del passaggio del confine con l'animale e durante tutta la durata di permanenza nel territorio doganale svizzero;
- esportazione temporanea: al momento del passaggio del confine con l'animale.

Se durante il periodo di validità dell'autorizzazione cambia lo scopo d'impiego, l'utilizzatore o il proprietario, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale oppure deve richiedere una nuova autorizzazione.

Se un'autorizzazione non è più necessaria o le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve riconsegnare spontaneamente l'autorizzazione all'ufficio doganale.

Affinché i tributi doganali all'importazione eventualmente garantiti non vengano contabilizzati definitivamente, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve, prima della scadenza del termine, riconsegnare l'autorizzazione all'ufficio doganale o richiederne il rinnovo. Per la restituzione dei tributi doganali all'importazione garantiti e per l'estinzione della garanzia, occorre presentare l'animale all'ufficio doganale e quindi riesportarlo oppure comprovare mediante documenti appropriati che la riesportazione è avvenuta entro i termini. L'ufficio doganale valuta domande presentate dopo la scadenza del termine sulla base dell'articolo 58 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0). In caso di conclusione non regolare, esso richiede a posteriori i tributi non riscossi o riscossi parzialmente.

Il passaggio del confine effettuato senza autorizzazione valida o l'inosservanza di altre prescrizioni è trattato dall'ufficio doganale come un'omessa dichiarazione. Rimane inoltre riservata un'eventuale procedura penale doganale.